

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ.
LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 13.01.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott.sa Mirenda, nel procedimento RG n. 9705/2022

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott.ssa Mirenda, nel procedimento RG n. 9705/2022 data prossima udienza **16.05.2023**.
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra PRIVITERA GIUSEPPINA (C.F. PRVGPP78M57C351D)
- c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore
- d) **Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto il riconoscimento del diritto al trasferimento nella procedura di mobilità per l'A.S. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, 0009 e 0007 come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità nel rispetto del principio dello scorrimento delle graduatorie, stante la violazione del principio del merito del punteggio nonché, illegittimità della suddivisione in fasi della mobilità ex art. 6 del CCNI del 08.04.2016. Ciò ha comportato che la ricorrente si è vista negare l'assegnazione negli Ambiti della Sicilia sopra elencati, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori, si sono visti assegnare la sede definitiva a Catania o negli altri Ambiti della Sicilia indicati in subordine dalla sig.ra Privitera. In subordine si è eccepita la violazione dell'art. 6 ed dell'allegato 1 del CCI del 08.04.2016, da parte del MIUR stante che in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, abbia illogicamente ed illegittimamente, offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia (**posti non assegnati in "fase c"**) a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra citate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. Si sono inoltre eccepiti gli illegittimi trasferimenti operati dal Ministero resistente non solo in fase C ma, addirittura, in fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, ciò dimostra che vi erano sedi disponibili in Sicilia dopo l'esaurimento della fase C della mobilità.
- e) **Indicazione dei contro interessati:**
 - tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Catania e Provincia

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini movimenti fase D per l'anno scolastico 2016/2017.

Palermo 31.01.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone